

INFORMAZIONI SUL PRESTITO

Emittente

Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato.

Sito Internet www.cdp.it

Long-Term Rating BBB/Baa3/BBB/BBB+ (da Standard & Poor's, Moody's, Fitch e Scope)

Disciplina del prestito

Il Garante dell'emissione è lo Stato italiano ai sensi dell'art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e riportati sul sito Internet dell'Emittente.

Collocatore

Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Iscrizione al REA n. 842633. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00 interamente versato.

Sito internet www.poste.it

Servizio Clienti 800 00 33 22

COS'È IL BUONO FRUTTIFERO POSTALE

Il buono fruttifero postale è un prodotto finanziario nominativo (di seguito, buono) emesso dalla CDP S.p.A., collocato per il tramite di Poste Italiane S.p.A. e rimborsabile a vista, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Il buono può essere rappresentato sia da documento cartaceo (di seguito, buono cartaceo) che da registrazioni contabili (di seguito, buono dematerializzato), può essere sottoscritto e rimborsato in tutti gli uffici postali e, ove dematerializzato, anche in via telematica, senza costi né commissioni fatta eccezione per gli oneri di natura fiscale come specificato di seguito.

PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

Tipologia	I buoni fruttiferi postali denominati "Buono a Cedola", emessi solo in forma dematerializzata e quindi rappresentati esclusivamente da registrazioni contabili, (di seguito, "Buoni a Cedola"), hanno una durata di cinque anni e riconoscono interessi fissi corrisposti mediante il pagamento di cedole semestrali sul conto corrente postale o sul libretto di risparmio postale, aventi la medesima intestazione dei Buoni a Cedola
Emissione	I Buoni a Cedola sono emessi da CDP S.p.A. su base giornaliera per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso i canali di vendita di Poste Italiane (c.d. emissione "a rubinetto").
Prezzo	I Buoni a Cedola sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto).
Intestazione	I Buoni a Cedola possono essere intestati esclusivamente a persone fisiche maggiori di età. È ammessa la cointestazione dei buoni a più soggetti, in numero non superiore a quattro. I Buoni a Cedola recano la medesima intestazione del conto corrente postale o del libretto di risparmio postale necessari per la sottoscrizione degli stessi.
Durata	I Buoni a Cedola hanno una durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione.
Scadenza	Al termine del periodo di durata, i Buoni a Cedola scadono e dalla data di scadenza inizia a decorrere il periodo di prescrizione.
Importi sottoscrivibili	I Buoni a Cedola sono sottoscrivibili per un importo minimo di 1.000 euro e per multipli di 50 euro. L'importo massimo di Buoni a Cedola sottoscrivibile, da parte di un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa, presso uno o più uffici postali e/o mediante sottoscrizione telematica, è pari a 1.000.000 di euro.

Interessi

I Buoni a Cedola prevedono il pagamento di cedole di interessi fissi corrisposte con periodicità semestrale sino alla scadenza del quinto anno.

Gli interessi cedolari sono calcolati su base annua in regime di capitalizzazione semplice, utilizzando la convenzione di calcolo 30/360. Pertanto, il valore di ogni cedola viene determinato moltiplicando il valore nominale investito per il corrispondente tasso cedolare annuo diviso due. In caso di uno o più rimborsi anticipati parziali, ai fini della determinazione del valore di ogni cedola si farà riferimento al valore nominale residuo.

Non sono corrisposti interessi per i Buoni a Cedola rimborsati totalmente prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di sottoscrizione. In caso di rimborso anticipato totale prima della data di pagamento di una determinata cedola, non si avrà diritto al pagamento degli interessi relativi a quella cedola. I Buoni a Cedola diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del quinto anno dalla data di sottoscrizione.

Nella successiva sezione denominata "Condizioni Economiche" sono riportati i tassi cedolari annui lordi e netti e i tassi effettivi di rendimento lordi e netti riconosciuti alla fine di ciascun periodo di possesso (cfr. Tabella A) nonché i coefficienti lordi e netti per la determinazione delle cedole semestrali (cfr. Tabella B).

Modalità di sottoscrizione e rimborso

I Buoni a Cedola sono sottoscrivibili e rimborsabili entro il termine prescrizione presso tutti gli uffici postali, nonché attraverso il sito internet di Poste Italiane S.p.A. www.poste.it e l'App Poste Italiane. Per la sottoscrizione è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale, aventi la medesima intestazione dei Buoni a Cedola¹ ("Conto di Regolamento").

Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare delle "Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito", unitamente alla relativa Scheda di Sintesi, è consegnato al sottoscrittore.

Nel caso di sottoscrizione in via telematica un esemplare delle "Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito", la relativa Scheda di Sintesi, unitamente al presente Foglio informativo sono resi disponibili in formato elettronico. La conferma della sottoscrizione effettuata in via telematica, la conferma della richiesta di rimborso anticipato effettuata in via telematica o in ufficio postale, nonché la conferma del rimborso a scadenza vengono trasmesse al cliente registrato al sito internet www.poste.it mediante l'invio di un messaggio di notifica nell'area personale del sottoscrittore, riservata alle comunicazioni elettroniche da parte di Poste Italiane.

Ai titolari del Buono a Cedola è consegnato un prospetto riepilogativo degli interessi liquidati sul Conto di Regolamento mediante la corresponsione di cedole, degli importi rimborsati e dell'eventuale imposta di bollo addebitata, con le seguenti modalità:

- in formato elettronico, come allegato al messaggio di notifica del rimborso (anticipato o a scadenza), inviato nell'area personale per i clienti registrati al sito internet www.poste.it;
- in formato cartaceo, al momento del rimborso anticipato richiesto in ufficio postale oppure, anche successivamente al momento del rimborso (anticipato o a scadenza), su specifica richiesta del cliente effettuata in ufficio postale.

Alla scadenza del quinto anno dalla data di sottoscrizione, i Buoni a Cedola sono liquidati con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto - al netto di eventuali rimborsi anticipati parziali - e degli interessi maturati secondo quanto previsto alla precedente sezione "Interessi". Il relativo importo è accreditato automaticamente sul Conto di Regolamento alla scadenza sopra indicata.

Il titolare dei Buoni a Cedola può richiedere il rimborso anticipato, sia totale che parziale - per importi pari ad un minimo di 50 euro incrementabile di multipli di 50 euro - fermo restando che l'importo relativo al capitale residuo non può essere inferiore al minimo previsto di 1.000 euro.

Il rimborso dei buoni cointestati può essere richiesto da tutti i cointestati congiuntamente o da ciascun intestatario separatamente, a seconda di quanto previsto per il Conto di Regolamento.

Costi e Spese

Nessun costo è previsto per la sottoscrizione ed il rimborso dei buoni.

Regime Fiscale

Gli interessi corrisposti attraverso le cedole sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione.

¹ Le sottoscrizioni e i rimborsi in via telematica sono consentiti ai titolari di libretto di risparmio postale nominativo ordinario Smart abilitati alle funzionalità dispositive del servizio Risparmio Postale On Line (RPOL), ai titolari di conto corrente postale abilitati al servizio BancoPostaonline e ai titolari di Conto BancoPosta Click.

I buoni sono assoggettati ad imposta di bollo². Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.

L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei Buoni a cedola rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore netto di rimborso del capitale inferiore al valore nominale sottoscritto. Qualora la somma degli interessi già corrisposti tramite l'accredito di cedole sia inferiore all'imposta di bollo addebitata, ai risparmiatori sarà restituito l'importo pari alla differenza fra l'imposta di bollo e la somma degli interessi già accreditati. In ogni caso, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014.

I buoni, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato³ - unitamente ai libretti di risparmio postale e ai titoli di Stato - sono esclusi, nel limite complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, dal patrimonio mobiliare preso in considerazione ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)⁴.

Limiti alla circolazione

I buoni non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I buoni non possono essere dati in pegno.

Termine di prescrizione

I diritti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e degli altri proventi, dei titolari di buoni fruttiferi postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo (Decreto MEF 6 ottobre 2004, art. 6-ter "Prescrizione"; salvo diverso termine che dovesse essere introdotto dalla normativa tempo per tempo vigente). Gli importi dei buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 14 aprile 2001, di cui non è richiesto il rimborso entro il predetto termine di prescrizione, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 266/2005, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione e non sono più rimborsabili a favore del richiedente.

Informazioni sui rischi dell'operazione

I buoni non possono essere dati in pegno. Non sono corrisposti interessi per i Buoni a Cedola rimborsati totalmente prima che siano trascorsi 6 mesi dalla data di sottoscrizione. In caso di rimborso anticipato totale prima della data del pagamento di una determinata cedola, non si avrà diritto al pagamento degli interessi relativi a quella cedola.

COMUNICAZIONI

Al fine di garantirne l'effettiva conoscenza, le comunicazioni dell'Emittente relative ai buoni vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Le suddette comunicazioni possono essere rese note anche mediante la pubblicazione sul sito web dell'Emittente e mediante appositi avvisi disponibili nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. ovvero nel sito web di quest'ultima, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

² Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall'art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013.

³ Ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003 recante: "Attuazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni", i buoni fruttiferi postali appartenenti alle serie emesse dal 18 novembre 1953 al 13 aprile 2001, sono stati trasferiti nella titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze.

⁴ L'art.1, della legge n. 213/2023 dispone, al comma 183: "Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato"; il successivo comma 184 prevede: "All'attuazione della disposizione di cui al comma 183 si provvede mediante l'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.....(omissis)".

RECLAMI

L'intestatario può avanzare reclamo a Poste Italiane, per qualunque questione derivante dalla presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali che regolano il rapporto in essere, con una delle seguenti modalità:

- Posta ordinaria o raccomandata, indirizzata a Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta - Gestione Reclami - Viale Europa 190 - 00144 Roma;
- Fax trasmesso al numero 06.59580160;
- In tutti gli uffici postali, compilando la specifica "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta";
- Posta Elettronica Certificata indirizzata a reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it;
- Sito internet di Poste Italiane S.p.A. compilando il modulo web "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta", disponibile su www.poste.it seguendo il seguente percorso: "Assistenza – Reclami – Servizi Finanziari".

Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi: (i) all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Poste Italiane; (ii) al Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di conciliazione. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere a Poste Italiane.

Resta fermo il diritto di Poste Italiane e del Cliente di sottoporre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria una volta esaurito uno dei procedimenti di mediazione obbligatoria ex art. 5, D. Lgs. 28/2010, di cui ai precedenti punti i e ii.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Condizioni in vigore dal 10 novembre 2025

Tabella A

Anni	Tasso cedolare annuo		Tasso effettivo di rendimento annuo alla fine di ciascun periodo di possesso (1)	
	Lordo	Netto	Lordo	Netto
1	1,00%	0,88%	1,00%	0,88%
2	1,25%	1,09%	1,13%	0,99%
3	1,50%	1,31%	1,25%	1,09%
4	1,75%	1,53%	1,37%	1,20%
5	2,50%	2,19%	1,59%	1,40%

(1) Il tasso effettivo di rendimento annuo lordo e netto, alla fine di ciascun periodo di possesso, corrisponde al TIR (tasso interno di rendimento) di periodo ed è quel tasso che rende vera la seguente uguaglianza: [Valore Nominale = somma dei flussi di cassa futuri del Buono (lordi o netti) scontati al TIR].

TABELLA B

Coefficienti per la determinazione del valore delle cedole semestrali (2)			
Anni	Mesi	Coeff. lordo	Coeff. netto
0	6	0,00500000	0,00437500
1	0	0,00500000	0,00437500
1	6	0,00625000	0,00546875
2	0	0,00625000	0,00546875
2	6	0,00750000	0,00656250
3	0	0,00750000	0,00656250
3	6	0,00875000	0,00765625
4	0	0,00875000	0,00765625
4	6	0,01250000	0,01093750
5	0	0,01250000	0,01093750

(2) Coefficiente per la determinazione delle cedole di interessi lorde e nette dovute alla scadenza di ogni semestre a decorrere dalla data di sottoscrizione. Il valore della cedola è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata. In caso di uno o più rimborsi anticipati parziali, ai fini della determinazione del valore di ogni cedola si farà riferimento al valore nominale residuo. I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale e sono calcolati a partire dai tassi cedolari annui utilizzando la convenzione di calcolo 30/360. I coefficienti netti sono calcolati considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente alla data di redazione del presente Foglio Informativo.